

## **TI\_GERICHTE 52.2002.36 vom 11. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.36)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.36 du 11 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.36 del 11 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

cpv. 3 LFo). Il carattere non boschivo del comparto è del resto stato formalmente accertato con decisione 30 novembre 1994 del Consiglio di Stato, impugnata dall'insorgente, senza successo, al Tribunale federale. La risoluzione stabiliva che l'accertamento sarebbe rimasto valido fintanto che il PR avesse incluso il mappale in zona edificabile (a quel tempo zona EPIP). A prescindere dal carattere vincolante di tale accertamento (cfr. art. 13 cpv. 3 LFo; RDAT I-1999 N. 85, consid. 2.2), il precedente contenzioso avrebbe quantomeno dovuto indurre la ricorrente a riproporre la questione già in sede di revisione del PR, anziché attendere la procedura della licenza edilizia (cfr. RDAT 1990 N. 39, consid. 2b). Il principio della sicurezza del diritto, che esige una certa stabilità dei piani di utilizzazione, rende pertanto inammissibile un riesame delle controversie forestale a questo stadio. 3.2. Le considerazioni sin qui espresse circa la natura boschiva del fondo non possono essere estese alle ulteriori contestazioni addotte con il gravame. Gli aspetti di protezione ambientale e di sicurezza dell'accesso alla piazza di raccolta vanno in effetti esaminati in relazione ad un progetto edilizio concreto, tenendo conto delle effettive condizioni d'esercizio dell'infrastruttura che si intende realizzare. Tale verifica non poteva nemmeno venir promossa al momento della modifica del PR. Conformemente alle differenti finalità che contraddistinguono la procedura pianificatoria e quella edilizia, la variante di PR si è infatti limitata a delimitare planimetricamente la zona oggetto della stessa, a definirne la destinazione e ad indicare determinati parametri edificatori. Non ha dunque fornito ragguagli circa le modalità di gestione della piazza di raccolta che può essere insediata in tale comparto. 4. 4.1. La domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione necessaria (art. 4 LE). I progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1 RLE). Scopo di queste prescrizioni è quello di permettere alle autorità preposte all'esame della domanda e ai vicini di procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dall'opera prevista con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili, evitando in tal modo successive contestazioni sui limiti dell'autorizzazione concessa ed eventuali interventi repressivi (cfr. RDAT I-1995 N. 19). A tale scopo, l'autorità può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti ed anche l'allestimento di studi speciali e perizie (art. 11 cpv. 3 RLE). A non averne dubbi, nel caso di specie, data la particolarità del postulato intervento edilizio, la descrizione delle concrete modalità d'esercizio costituisce una premessa imprescindibile per poter valutare compiutamente l'opera dal profilo della compatibilità con le prescrizioni di diritto pubblico. In particolare,

occorre conoscere i quantitativi di rifiuti vegetali depositati annualmente (indicativamente), nonché i tempi e i modi di consegna, di stoccaggio e di smaltimento degli stessi. Tali dati sono suscettibili di determinare addirittura l'applicabilità o meno di talune normative legali.

4.2. In concreto, le suddette informazioni non emergono con sufficiente precisione dalle tavole processuali. In effetti, dagli atti si può desumere che della piazza di raccolta fruirebbero unicamente i cittadini di \_\_\_\_\_, per un quantitativo annuo di scarti vegetali inferiore alle 100 t. I rifiuti, depositati soltanto in presenza degli operatori addetti, verrebbero sminuzzati e immediatamente trasportati presso aziende agricole, per essere utilizzati in campicoltura. Sia le autorità comunali che quelle cantonali assicurano che, se gestita correttamente, la piazza di raccolta non dovrebbe comportare inconvenienti eccessivi. Le medesime autorità evidenziano inoltre l'esigenza di sostituire la "discarica controllata di materiale vegetale compostato", in funzione ad \_\_\_\_\_ dal 1987, attualmente già impiegata quale semplice piazza di raccolta per i rifiuti verdi. Le ragioni addotte al proposito, ossia il raggiungimento della quota massima di sopraelevazione prevista, l'ubicazione nel comprensorio di protezione delle sorgenti del monte \_\_\_\_\_ e la difficoltà di accesso, imporrebbero, già di per sé, qualche chiarimento circa la tipologia della nuova struttura e le relative ripercussioni. In sostanza, sussistono momenti di incertezza per quanto concerne, in particolare, il traffico indotto dalla struttura, correlato all'esistenza di un servizio di raccolta comunale, la quantità di rifiuti depositati globalmente e mediamente, gli orari di apertura della piazza e, soprattutto, come addotto anche dalla ricorrente, la durata di sedimentazione in loco degli scarti verdi e il procedimento di triturazione. Questo Tribunale rinuncia tuttavia ad acclarare d'ufficio gli aspetti testé evocati, in quanto le emergenze processuali risultano carenti anche sotto altri profili, come esposto di seguito.

5. 5.1. All'infrastruttura contestata torna applicabile la legislazione federale di protezione dell'ambiente, segnatamente di tutela contro l'inquinamento atmosferico e fonico, quantunque l'insorgente, in relazione al timore di immissioni maleodoranti e di proliferazione di insetti ed altri animali, si richiami unicamente all'art. 24 LE, norma di polizia edilizia che vieta le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di stabilità o sono esposti a pericoli. Ad ogni modo, la piazza di raccolta in esame costituisce, a non averne dubbi, un impianto fisso ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb, 2 cpv. 1 lett. a OIA e 2 cpv. 1 OIF, atto a provocare effetti sull'ambiente sotto forma di rumore (traffico indotto; cfr. URP 1997, p. 615) e soprattutto inquinamento atmosferico (oltre al traffico, l'olezzo derivante dalla fermentazione dei detriti vegetali), ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPAmb.

5.2. Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte (art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (primo grado; art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta

dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr., riassuntivamente, RDAT I-2002 N. 68, consid. 4a; I-1999 N. 66, consid. 2; II-1998 N. 54, consid. 3.1.; II-1995 N. 68, consid. 3.1.). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb).

5.3. Nel concreto caso, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE), ha richiamato genericamente l'obbligo di ossequio della LPAmb e delle relative ordinanze. Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, ha ricordato la strategia a due tempi sancita dall'art. 11 LPAmb, invitando l'autorità comunale a ridurre le molestie per il vicinato nella misura massima possibile, e invocato il rispetto dell'OIA. Ha altresì assicurato che, se gestita correttamente, la struttura non dovrebbe provocare immissioni eccessive. In merito all'inquinamento fonico, il dipartimento ha pure richiamato l'art. 11 LPAmb, specificando inoltre l'applicabilità, nei limiti di cui all'art. 41 OIF, dei valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 dell'OIF medesima.

5.4. In definitiva, l'avviso del Dipartimento del territorio si limita ad illustrare la legislazione ambientale applicabile. Non procede tuttavia ad un'effettiva, puntuale verifica della conformità dell'impianto con tale legislazione, come a più riprese già censurato da questo Tribunale in situazioni simili nel recente passato. Non è sufficiente fornire generiche garanzie sull'assenza di effetti dannosi per il vicinato. Occorre valutare in concreto, mediante debita prognosi, il rumore e la polluzione atmosferica che la messa in esercizio della piazza di raccolta provocherebbe, sia direttamente, sia attraverso il traffico generato lungo le vie d'accesso. Siffatta analisi presuppone evidentemente l'esatta definizione delle modalità d'esercizio della struttura che, nella specie, come già osservato, appaiono tuttavia parzialmente incerte. Risulta pertanto imprescindibile che, una volta chiariti i presupposti fattuali, il dipartimento svolga le necessarie indagini, volte a permettere l'esame del progetto alla luce della legislazione ambientale. In primo luogo, se del caso, dovrà sollecitare al comune resistente la presentazione di una valutazione preventiva del rumore e delle emissioni di sostanze inquinanti, giusta gli art. 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmb. Successivamente dovrà adottare, laddove necessario, adeguate prescrizioni volte a contenere le emissioni, giusta gli art. 11 ss LPAmb. Evidentemente la valutazione della compatibilità con le esigenze ecologiche si impone malgrado l'impianto, già per i quantitativi di rifiuti trattati, non richieda un preventivo esame di impatto sull'ambiente (cfr. cifra 40.7 dell'allegato all'OEIA, secondo cui l'EIA è necessario per impianti per il trattamento di rifiuti con capacità superiore a 1000 t all'anno), né soggiaccia alle particolari prescrizioni di sistemazione e di gestione di cui agli art. 43 ss OTR (relative a strutture con capacità superiori a 100 t/anno).

6. Pure la questione della sicurezza dell'accesso alla piazza di raccolta dovrà essere riesaminata una volta precisate le modalità di gestione della struttura. Ad ogni modo, giusta l'art. 47 cpv. 2 della Legge sulle strade, se la formazione di un accesso è possibile da diverse strade, lo stesso deve di principio essere realizzato su quella gerarchicamente inferiore. Nella specie, la richiesta della ricorrente contrasta con il suddetto principio, postulando l'accesso dalla strada cantonale, peraltro maggiormente trafficata, anziché da quella comunale. Ritenuto per di più che quest'ultima via verrebbe percorsa unicamente per una ventina di metri dai fruitori della controversa infrastruttura e che sulla stessa è comunque possibile l'incrocio di

due autovetture, la scelta di prevedere l'accesso dalla strada comunale non appare d'acchito insostenibile. 7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dunque accolto. La risoluzione governativa impugnata deve essere annullata, insieme con la licenza edilizia, e gli atti ritornati al Dipartimento del territorio affinché, sollecitati i necessari ragguagli complementari all'istante in licenza (art. 11 cpv. 3 RLE), emetta un nuovo avviso, includente l'esame della compatibilità con la legislazione ambientale del progetto in discussione (art. 65 cpv. 2 PAmm). La tassa di giudizio va posta a carico del comune di \_\_\_\_\_, intervenuto in lite a tutela di interessi propri (art. 28 PAmm), che deve parimenti venir condannato a rifondere all'insorgente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 22 LPT; 7, 11 ss LPAmb; 10, 13 LFo; 2, 41 ed allegato 6 OIF; 2 OIA; 43 ss OTR; allegato OEIA; 47 LStrade; 3, 4, 21, 24 LE; 2, 11 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate la decisione 7 gennaio 2002 (no. 75) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 31 agosto 2001 rilasciata dal municipio al comune di \_\_\_\_\_ per la realizzazione di una piazza comunale per la raccolta degli scarti vegetali; §§. Gli atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso sulla domanda di costruzione, pre- vio esperimento della necessaria istruttoria. 2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del comune di \_\_\_\_\_, il quale è altresì tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.